



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 07
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione
Seduta Pubblica

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2022 in conferma delle aliquote e detrazioni già introdotte annualmente in via ordinaria in precedenza. Determinazione del termine per i versamenti.

L'anno **duemilaventidue** addì **dieci** del mese di febbraio alle ore 20.33 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

FRANCO BAZZOLI Sindaco
AMISTADI ANDREA
ANDREOLI DAVIDE
BAZZOLI IVAN
BIANCHI LUIGI BRUNO
BONAZZA SANDRO
BONAZZA VALERIO
BONENTI GIUSEPPE
GIOVANNINI ADRIANO
MAZZOCCHI AMEDEO
MOLINARI SUSAN
MUSSI LUCA
SALVADORI FRANK
VALENTI MASSIMO

Non partecipa in quanto assente giustificato il Consigliere Bazzoli Ilario.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.33 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n.5 dell'ordine del giorno diramato con prot. n.. 1164 del 04/02/2022.

Oggetto: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2022 in conferma delle aliquote e detrazioni già introdotte annualmente in via ordinaria in precedenza. Determinazione del termine per i versamenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli articoli 1 e seguenti della Legge Provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni che applicato dal 1° gennaio 2015 sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013;
- si tratta di un tributo di natura immobiliare che grava sulle persone fisiche o giuridiche titolari di diritto reale di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della predetta L.P. 14/2014, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell'IM.I.S, nei limiti e per le materie previste dalla medesima Legge;
- tale regolamento può anche incidere su aspetti dell'imposta tali da assicurare per taluni casi situazioni più favorevoli ai contribuenti;
- attualmente è in vigore il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17 marzo 2017, (eventuale) parzialmente modificato con precedente deliberazione di data odierna;

Evidenziato che

- per fabbricati, il calcolo dell'imposta ha come base la rendita catastale a cui vengono applicati i moltiplicatori definiti dalla legge, e su quanto risultante l'applicazione di aliquote, la cui definizione trova principale sede nell'art. 5, ed anche nell'art. 14 della legge;
- per le Aree edificabili il calcolo dell'imposta ha come base il valore dell'Area moltiplicata per la relativa aliquota, secondo le definizioni di cui all'art. 6 della legge;
- quindi la legge provinciale definisce i moltiplicatori e le aliquote per in calcolo dell'imposta per i fabbricati, e gli elementi in base ai quali determinare il valore delle aree edificabili e le aliquote, e la particolare disciplina da applicare per gli immobili in ristrutturazione
- inoltre la stessa legge, e in particolare nell'art. 7, e nell'art. 14 definisce esclusioni, esenzioni, riduzioni;

Evidenziato che vi sono aliquote, deduzioni, detrazioni definite dalla legge, che costituiscono una misura "standard" che può essere modificata dal Comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 8 della legge ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6; se non adotta la relativa deliberazione si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti;

Ricordato

- che a seguito del protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016, (tra la Provincia d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali) che ha inteso perseguire, nel triennio 2017-2019, una strategia di fondo improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi di livello locale sulla base della manovra approvata per il 2016, con una manovra tributaria caratterizzata dalla significativa diminuzione della pressione fiscale locale, il Comune, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17 marzo 2017, ha voluto creare condizioni strutturali favorevoli al benessere e allo sviluppo della comunità contenendo rispetto al passato la pressione

fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie proponendo ancor più favorevoli aliquote IM.I.S a partire dall'anno 2017, rispetto alla situazione precedente e detrazioni, nel complesso migliorative, rispetto alle ipotesi definite dalla normativa provinciale,

- che a tal fine sono state introdotte le seguenti aliquote e detrazioni:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE DI IMPOSTA
Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	0,0%	
Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,35%	€ 279,29.=
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	0,895%	
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,0%	
Aree edificabili	0,750%	
Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	0,795%	

Ricordato ancora

- che il Regolamento per la disciplina dell'imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) approvato con deliberazione n. 4 del 17 marzo 2017 all'art. 8 comma 4, ha anche previsto che :*“Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre.”* e su tale presupposto, con la citata deliberazione n. 5 si è stabilito, che l'imposta dovuta potesse essere versata con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2017, ferma restando la facoltà (prevista dal comma 5 dello stesso art. 8) per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi;

Evidenziato che poi vi sono stati interventi normativi provinciali che per gli anni 2018 e 2019, 2020, 2021 hanno introdotto aliquote e valori che consentissero una diminuzione del carico fiscale, ma il Comune di Sella Giudicarie ha continuato (con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 7 del 28 febbraio 2018, n. 4 del 26 febbraio 2019, n. 58 del 23 dicembre 2019, e n. 7 del 29 marzo 2021) anno per anno a confermare le aliquote e la detrazione sopra elencate, che hanno comunque assicurato situazioni di migliore trattamento rispetto a quello che sarebbe potuto derivare dalle aliquote base stabilite dalla provincia, ed a consentire che l'imposta potesse essere pagata con un versamento unico nel mese di dicembre;

Evidenziato anche che anzi nell'anno 2020, in via del tutto eccezionale, e valevole soltanto nello stesso anno, la L.P. 13 maggio 2020, n. 3 recante “ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto alcune disposizioni nella L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, che hanno consentito ai Comuni di intervenire con la riduzione di alcune aliquote dell'imposta, e il Comune di Sella Giudicarie, attento all'esigenza di sollevare le attività produttive dai gravi danni economici derivanti dalle misure di contrasto all'epidemia, ha rinunciato ad un'ampia fetta delle proprie entrate riducendo alcune aliquote allo 0,00 per cento, cioè azzerando l'entrata, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 05 agosto 2020 il

Consiglio comunale che così ha stabilito l'esenzione totale per l'anno d'imposta 2020 per gli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: A/10 – D/1 – D/2 – D/3 – D/7 – D/8 – C/1 – C/3 – C/6;

Ritenuto, che le condizioni sostanziali permettano di mantenere le aliquote e detrazioni così come fissate dall'anno 2017 e sia la definizione di un unico termine per il versamento del tributo, dal momento che la capacità finanziaria lo consente, senza incidere negativamente sugli equilibri di bilancio;

Fissato anche per quest'anno l'obiettivo di gettito relativo all'imposta pari ad euro 944.000,00.=-;

Evidenziato che attualmente il termine previsto per l'approvazione dei bilanci, ai sensi della normativa statale, è fissato al 31 marzo 2022, con decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021 adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali;

Dato atto che anche ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio e, in ogni caso, prima della delibera che approva il bilancio stesso, e che come si è accennato sopra il citato art. 1, comma 169, L. 296/2006 prevede che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, cosicché anche quando non si rideterminassero ora le tariffe per l'anno 2022, sarebbero prorogate tacitamente quelle precedenti (non quelle introdotte eccezionalmente nell'agosto 2020 per l'anno 2020); tuttavia si ritiene opportuno esprimere formalmente, la volontà che permangano le tariffe deliberate per l'anno 2022 e seguenti, volendo procedere a confermare anche per quest'anno la facoltà del pagamento dell'imposta in un'unica soluzione;

Rilevato che ai sensi del comma 1, art. 9, bis, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, (articolo aggiunto dall'art. 13 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, modificato dall'art. 17 della L. dall'art. 7 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1 e s.m.i.) il termine di riferimento è il termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, fatte eccezione alcune ipotesi specifiche;

Rilevato che è già programmata, per essere comunque assunta successivamente alla presente deliberazione l'approvazione del bilancio per gli esercizi 2022-2024;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;
- parere di regolarità contabile della delegata responsabile del servizio finanziario;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l'art. 49, comma 3, (ritenuto, date le condizioni complessive, che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, e agli artt. 49, 126 183, 185, 187;

Sentita la dettagliata illustrazione del Consigliere Luigi Bruno Bianchi;

Sentito il Consigliere Giuseppe Bonenti, che accoglie con favore il fatto che le aliquote siano mantenute, nonostante in prevadenza si fosse paventata la necessità di un loro aumento

Quindi, con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da parte dei quattordici membri del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

1. Di determinare, per l'anno 2022 per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni, ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	ALIQUOTA 0,0%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	ALIQUOTA 0,35%	DETRAZIONE DI IMPOSTA € 279,29.
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	ALIQUOTA 0,55%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	ALIQUOTA 0,55%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	ALIQUOTA 0,895	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati strumentali all'attività agricola	ALIQUOTA 0,0%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Aree edificabili	ALIQUOTA 0,750%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	ALIQUOTA 0,795%	

2. Di precisare che quanto disposto con la presente deliberazione non innova ma conferma le corrispondenti aliquote e detrazioni già introdotte nell'anno 2017, e confermate per gli anni 2018 e 2019, 2020 (senza considerare le riduzioni introdotte poi con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 5 agosto 2020, valevoli esclusivamente per l'anno 2020 stesso) e per l'anno 2021;

3. Di stabilire che per l'anno 2022 l'imposta dovuta può essere assolta con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2022, ferma la facoltà per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi;

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze;

5. Ed ancora con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, per dare certezza operativa circa le entrate attendibili dall'applicazione del Tributo, in vista dell'approvazione del Bilancio;

6. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Al presente verbale vengono uniti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Sottoscritto Digitalmente, la Consigliera delegata alla firma Susan Molinari

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi. Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.